



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

Settore VI | Polizia locale e notifiche

ORDINANZA N. 121 DEL 27/08/2026

OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 28 DELL'11/04/2024 – VIA FRATELLI KENNEDY – RIAPERTURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E CESSAZIONE DEI DIVIETI DI SOSTA E FERMATA.

Il Responsabile del Settore

Premesso che

con nota prot. n. 8380/2024 dell'11/04/2024, a seguito di sopralluogo effettuato unitamente ai Vigili del Fuoco, l'Ufficio Tecnico comunale segnalava una situazione di dissesto statico del fabbricato sito in via Kennedy n. 5, tale da determinare una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

a seguito di tale situazione i Vigili del Fuoco provvedevano alla delimitazione dell'area interessata, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada;

con Ordinanza Dirigenziale n. 28 dell'11/04/2024, venivano disposte, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione:

- la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di via Fratelli Kennedy compreso tra i civici 1 e 9;
- il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di via Fratelli Kennedy dal civico 9 fino a Piazza Don Bosco;
- il divieto di sosta e fermata sul lato sinistro di via Fratelli Kennedy dal civico 56 al civico 92, con ingresso da via Roma;
- l'accesso dei residenti e dei commercianti di via Kennedy e delle strade interne attraverso via Leonardo Da Vinci;

Dato atto che

con Ordinanza Commissariale n. 4 dell'11/04/2024, adottata in relazione alla situazione di pericolo riscontrata presso il medesimo fabbricato, venivano prescritti ai proprietari gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della funzionalità tecnico-strutturale dell'immobile;

la predetta Ordinanza Commissariale stabiliva espressamente che, a conclusione degli interventi, dovesse essere prodotto apposito "Certificato di Eliminato Pericolo", sottoscritto dal professionista incaricato;

Preso atto

del Certificato di Eliminato Pericolo datato 12/04/2026, sottoscritto dal professionista incaricato dai comproprietari dell'immobile, con il quale il medesimo, nell'ambito delle proprie competenze professionali e sotto la propria responsabilità, ha attestato, tra l'altro:

- che sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza necessari ad eliminare ogni pericolo per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni;
- che i predetti lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed ultimati in data 21/01/2026;

- che gli interventi realizzati consentono, nei termini e con le limitazioni indicate nel certificato stesso, la praticabilità delle aree esterne limitrofe al fabbricato;

Vista

la nota del Settore I – Urbanistica, Verde, Ambiente, CED e SUAP, prot. n. 39535 del 18/08/2026, con la quale, in riscontro alla richiesta del Comando di Polizia Municipale, è stato precisato, per quanto di competenza, che:

- il Certificato di Eliminato Pericolo acquisito agli atti risponde, sotto il profilo documentale e procedimentale, alla tipologia di certificazione espressamente richiesta dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2024;
- il predetto certificato risulta sottoscritto dal professionista incaricato e contiene l'espressa attestazione dell'avvenuta eliminazione del pericolo, alle condizioni e con le limitazioni nello stesso indicate;
- il Certificato deve essere assunto agli atti quale attestazione tecnica resa dal professionista incaricato, nell'ambito delle proprie competenze e sotto la propria responsabilità;
- le valutazioni relative all'efficacia strutturale degli interventi eseguiti e la relativa certificazione restano nella responsabilità del professionista sottoscrittore e non costituiscono autonoma validazione, collaudo o certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;

Considerato che

l'Ordinanza Dirigenziale n. 28 dell'11/04/2024 era stata adottata esclusivamente al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale in conseguenza della situazione di pericolo derivante dal dissesto del fabbricato;

Rilevato che

a seguito degli interventi eseguiti e dell'acquisizione del Certificato di Eliminato Pericolo, l'eliminazione della situazione di pericolo che aveva determinato l'adozione delle limitazioni alla circolazione è stata formalmente attestata dal professionista incaricato, nell'esercizio delle proprie competenze e sotto la propria responsabilità;

Ritenuto

pertanto, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti e della nota del competente Settore I, che siano venuti meno i presupposti cautelari che avevano determinato l'adozione dell'Ordinanza Dirigenziale n. 28 dell'11/04/2024 e che, conseguentemente, non sussistano ulteriori ragioni per mantenere le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale nonché i divieti di sosta e fermata istituiti con il predetto provvedimento;

Precisato che

la presente Ordinanza riguarda esclusivamente i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale adottati con Ordinanza Dirigenziale n. 28/2024 e non costituisce dichiarazione di agibilità, collaudo, certificazione o validazione tecnica delle opere eseguite sull'immobile, né incide sulle eventuali prescrizioni, limitazioni o interdizioni riguardanti il fabbricato che restano disciplinate dai rispettivi provvedimenti e dalla documentazione tecnica acquisita agli atti;

Visti

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Nuovo Codice della Strada;
 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, per quanto applicabili;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-quinquies;
 l'Ordinanza Commissariale n. 4 dell'11/04/2024;
 l'Ordinanza Dirigenziale n. 28 dell'11/04/2024;
 il Certificato di Eliminato Pericolo del 12/04/2026;
 la nota del Settore I prot. n. 39535 del 18/08/2026;

Ordina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è revocata, con decorrenza immediata, l'Ordinanza Dirigenziale n. 28 dell'11/04/2024, essendo venuti meno i presupposti di fatto che ne avevano determinato l'adozione.

2. Per effetto della predetta revoca è disposta:

- la riapertura al traffico veicolare e pedonale di via Fratelli Kennedy, nel tratto precedentemente interdetto;
- la cessazione del divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di via Fratelli Kennedy dal civico 9 fino a Piazza Don Bosco;
- la cessazione del divieto di sosta e fermata sul lato sinistro di via Fratelli Kennedy dal civico 56 al civico 92, con ingresso da via Roma;
- la cessazione delle ulteriori prescrizioni alla circolazione direttamente derivanti dall'Ordinanza n. 28/2024.

3. Restano ferme le eventuali prescrizioni, limitazioni o interdizioni riguardanti direttamente l'immobile sito in via Kennedy n. 5 derivanti dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2024 o da altri provvedimenti, nella misura in cui non risultino espressamente superate dagli atti dei competenti uffici.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada siano incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, dinanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi competenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Papa Maria Rita